

CITTA' DI MARTINA FRANCA

Provincia di Taranto

DITTA CURIA & SEMERARO s.n.c.
di Curia Cristoforo & C.

Realizzazione di una vasca per il trattamento delle acque di seconda pioggia quale adeguamento al R.R. 26/2013 nell'ambito della procedura di rinnovo dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art.208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

<p>Attività</p> <p>Impianto di autodemolizione ed autorottamazione</p>	<p>TAV.</p>
<p>ELABORATO</p> <p>RELAZIONE TECNICA PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE – FASE DI SCREENING DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</p>	<p>DATA</p> <p>Agosto/2019</p>
<p>CONSULENZA AMBIENTALE</p> <p>Dott.Ing.Ottavio RUGGIERI Vico II Vittorio Emanuelen.1 74015 Martina Franca (TA)</p> <div data-bbox="405 1756 861 1944"><p>ORDINE INGEGNERI PROVINCIA TARANTO</p><p>Dott. Ing. RUGGIERI Ottavio n° 2991</p><p>Settore: Civile Ambientale</p></div>	<p>IL COMMITTENTE</p> <div data-bbox="1082 1720 1471 1908"><p>CURIA & SEMERARO s.n.c. MARTINA FRANCA (TA) P.I.C.E. 01722570734</p></div>

Premessa con inquadramento storico ed attuale dell'impianto

Si premette che con nota del 15/06/1999 la ditta Curia&Semeraro aveva presentato alla Provincia di Taranto istanza per la costruzione di un impianto di stoccaggio rifiuti pericolosi e non riguardante un centro di autodemolizione in località Conserva Zona F in Martina Franca.

Il Consiglio Comunale di Martina Franca con delibera n. 6 del 29/01/2000 nell'approvare il progetto ha adottato la variante al PRG facendo salva l'approvazione da parte dell'Autorità competente ex art. 27 del D. Lgs 22/97.

La Giunta Provinciale di Taranto, Autorità Competente per delega della Regione Puglia in materia di rifiuti ex L.R. 30/86 e quindi delegata per il provvedimento ex art. 27 D.Lgs 22/97, ha approvato con Delibera del 20/11/2000 tale progetto della ditta Curia&Semeraro ai sensi del predetto art. 27 del Decreto Ronchi, dando atto anche che lo stesso provvedimento costituisce variante allo strumento urbanistico comunale.

Si precisa, ove non fosse chiaro, che il richiamato provvedimento della Provincia è stato formulato a seguito di espressa conferenza dei Servizi prevista dal predetto art. 27 nel quale sono confluiti tutti i pareri per l'assentibilità dell'opera medesima.

È di tutta evidenza quindi che in base alle normative vigenti all'epoca di adozione dei Provvedimenti citati, sia in materia di Urbanistica che in materia di localizzazione rifiuti, non vi era alcun vincolo riguardante la presenza del SIC "Murgia di Sud – Est" ovvero di obblighi annessi e connessi alle procedure di Valutazione di Incidenza Ambientale ex art. 5 DPR 357/97 così come successivamente modificato con il DPR 120/2003, con l'ulteriore precisazione che la Regione Puglia ha disciplinato e trattato le procedure di VINCA solo con la L.R. n. 11 del 12/04/2001 in materia di VIA.

Si chiarisce inoltre che in relazione a quanto previsto dalle disposizioni transitorie e finali del D. Lgs 209 del 2003, la Provincia di Taranto con Determina Dirigenziale n. 151 del 16/10/2008 ha rinnovato ex art. 208 D.Lgs. 152/06 l'esercizio dell'attività di autorottamazione e demolizione e contemporaneamente ha approvato il previsto "Piano di Adeguamento" di cui al D. Lgs 209 03 di cui all'art. 15.

Significativamente peraltro, stante la circostanza che l'impianto di che trattasi è stato assentito ed è quindi in esercizio nel territorio ricadente nel SIC "Murgia di Sud – Est", non vi sono norme espresse nell'ambito del Piano di Gestione SIC IT 9130005 Murgia di Sud – Est approvato dalla Regione Puglia con Delibera n. 432 del 6 aprile 2016.

In tale Regolamento di Gestione non sono disciplinate problematiche annesse e connesse agli impianti di rifiuti esistenti se non quanto previsto all'art. 15.3 che prevede espressamente solo la non possibilità di ampliare in termini di superficie gli impianti di trattamento e smaltimento rifiuti.

La ditta in oggetto risulta essere già autorizzata da parte dell'Amministrazione Provinciale di Taranto ai fini dell'esercizio con prima Determina del Dirigente del Settore Ecologia ed Ambiente della Provincia di Taranto n. 62 del 27.03.2003 e successivi rinnovi giusta Determina del Dirigente del Settore Ecologia ed Ambiente n. 114 del 05/08/08 (come Autorizzazione provvisoria) e in ultima con Determina del Dirigente del Settore Ecologia ed Ambiente n. 151 del 16.10.2008.

Attualmente presso la Provincia di Taranto è stata attivata la richiesta dell'ennesimo rinnovo della procedura Unica di cui all'art. 208 del D.L.vo n. 152/2006 (e ss.mm.ii.), che sostituisce espressamente, ai sensi dell'art. 208 comma 6, quella relativa all'autorizzazione allo scarico (autorizzazioni allo scarico delle acque reflue industriali, delle acque meteoriche e delle acque reflue civili) in base al Capo II del titolo IV della Sezione II della Parte III del D. Lgs 152/2006.

Quindi nell'ambito della procedura di rinnovo dell'Autorizzazione ex art. 208 D. Lgs 152/06 non è previsto nessun intervento che possa incidere sugli aspetti tutelati dal SIC, se non per la realizzazione di una vasca interrata per le acque meteoriche di seconda pioggia in adeguamento, quale BAT, al Regolamento Regionale n. 26/2013 per il trattamento di dette acque.

2. Inquadramento del progetto

Il sito interessato dal progetto si estende su un'area pianeggiante, ubicata nel territorio del Comune di Martina Franca alla Contrada Conserva s.n. e censita al C.T. al foglio di mappa n. 149 p.lla 389 sub. 1 per un'estensione di 5.632,00 mq.



Fig. 1 – Estratto di mappa del foglio 149 p.lla 389.



Fig.2 – Inquadramento dell'area

2.1 Strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica dell'area dell'impianto

L'impianto della Ditta CURIA & SEMERARO s.n.c. di Curia Cristoforo & C., con sede legale a Martina Franca in Via Carlo Pisacane n. 28, risulta ubicato in zona periferica e isolata del comune di Martina Franca alla contrada Conserva n.c. e censita al C.T. al foglio di mappa n. 149 p.lla 389 sub. 1. Tale ubicazione è inserita in un'area industriale. Nello specifico l'area interessata dal progetto in esame ricade in area industriale così come variante urbanistica al P.R.G. giusta Delibera del Consiglio Comunale di Martina Franca del 29.01.2000 e successiva Delibera Provinciale n. 365 del 20.11.2000. Tali Delibere sono state approvate ai sensi dell'art. 27 del D. Lgs. n.22/97 del 05.02.1997, variante al Piano Regolatore Generale da zona "F2/2" a insediamento per l'attività di un centro raccolta per la messa in sicurezza, demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore, vedi certificato di destinazione urbanistica allegato alla presente relazione.

3. Descrizione opere da realizzare

La normativa di riferimento per la Regione Puglia è il REGOLAMENTO REGIONALE del 12 dicembre 2013, n. 26 dal titolo **"DISCIPLINA DELLE ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO E DI PRIMA PIOGGIA"**.

L'impianto rientra tra le attività riportate all'art. 8 del R.R. 26/2013, pertanto è necessario separare e trattare le acque di prima e seconda pioggia.

All'art. 2 il Regolamento ha reso obbligatorio il riutilizzo delle acque meteoriche di dilavamento finalizzato alle necessità irrigue, domestiche, industriali ed altri usi consentiti dalla legge.

Nell'ambito delle attività di adeguamento dell'impianto, considerando che gli impianti di trattamento delle acque di prima pioggia sono già esistenti, è stata prevista in progetto la realizzazione degli impianti di trattamento delle acque di seconda pioggia secondo quanto previsto dal combinato disposto dei commi 4 e 5 dell'alt. 10 del R.R. 26/2013.

Pertanto le acque meteoriche di prima pioggia dovranno rispettare i limiti di emissione previsti dalla norma (Tab. 4 allegato V alla parte III del D.Lgs. 152/06) mentre le acque di seconda pioggia, che


non dilavano sostanze pericolose sono solo soggette ad un trattamento di grigliatura, dissabbiatura e disoleatura.

RILIEVO DELLO STATO DI FATTO


Attualmente l'impianto di autodemolizione è costituito da un unico piazzale pavimentato con asfalto in conglomerato bituminoso, esteso circa 4600 mq al netto delle aree coperte (circa 600 mq).

Le acque dei **lastrici solari** vengono raccolte direttamente in una vasca in c.a. interrata di mc 140 circa (9,60 x 3,30 x 4 mc) acque che vengono riutilizzate sia per i servizi igienici che per l'irrigazione del verde aziendale, in continuo, mediante pompa di rilancio.

Le acque meteoriche, attraverso un sistema di griglie, vengono convogliate in una vasca di sedimentazione del volume di 27 mc e successivamente impianto di disoleazione: infine sono accumulate in una vasca di raccolta acque trattate avente un volume pari a 280 mc.



Schema impianto di trattamento esistente




Rilievo dello stato di fatto

La norma stabilisce che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, provenienti dalle superfici di pavimentate dei piazzali dello stabilimento, entro 48 ore dal termine dell'ultimo evento meteorico, dovranno subire un trattamento depurativo appropriato in loco tale da conseguire il rispetto dei valori limite di emissione previsti dalla Tabella 4 all'allegato 5 -parte terza - del D.Lgs. n. 152/06, atteso che lo scarico è negli strati superficiale del suolo (subirrigazione perimetrale).

In alternativa è facoltà del Gestore di avviare dette acque a smaltimento come rifiuto verso altri impianti autorizzati.

Le acque meteoriche di dilavamento provenienti dai suddetti piazzali sono veicolate attraverso una serie di griglie e di pozzetti con caditoia, agli impianti di trattamento. L'impianto sarà costituito da un pozzetto scolmatore con stramazzo che separa le acque di prima pioggia canalizzandole verso le vasche di accumulo dimensionate per contenere i primi 5 millimetri di precipitazioni. Le restanti acque vengono convogliate ad altro impianto per il trattamento di disabbatura e disolezione prima dell'accumulo in vasca.

Di seguito si riporta lo schema di flusso tipo del flusso delle acque meteoriche di dilavamento.



Schema di flusso gestione acque meteoriche

DETERMINAZIONE DELLE PORTATE

Il calcolo della portata massima di acqua meteoriche che potrebbe affluire verso l'impianto di trattamento adottato, a seguito di particolari eventi piovosi, è stato sviluppato considerando l'altezza critica di pioggia misurata nell'arco temporale di un'ora, e considerando valori superiori a quelli determinati dal tempo di ritorno di 5 anni (previsto dalla norma) che nella fattispecie è 39,98 mm: lo studio della piovosità critica è riportata nella relazione tecnica allegata n. "RELAZIONE TECNICA SULLE MODALITA' DI GESTIONE DELLE ACQUE METEORICHE_rev.1".

Per quanto sopra la portata massima sarà calcolata come di seguito:

$$Q_{\max} = h \times S \times \phi \quad [1]$$

Dove:

h = altezza critica di pioggia misurata nell'arco temporale di un'ora considerando un tempo di ritorno di 5 anni;

S = superficie pavimentata;

ϕ = coefficiente di afflusso (considerato 0,85 per pavimentazioni impermeabili).

Le acque ricadenti sul piazzale confluiscono su un unico impianto di trattamento e smaltimento finale.

Applicando la formula [1], si ottiene la portata di dilavamento

$$Q_{\max} = 0,04 \times 4600 \times 0,85 = 156,40 \text{ m}^3/\text{h} = 43,44 \text{ l/s}$$

Nella determinazione del coefficiente di riduzione, specialmente in lotto arealmente limitato, la maggiore importanza va attribuita al fattore di impermeabilità e al fattore di ritardo (cfr. pag. 102 V. Nanni – “La moderna tecnica della fognatura”), ed è variabile tra 0,9 e 0,7

TIPO DI SUPERFICIE	ϕ
superficie pavimentate	7 – 0,9
terreno in terra	4 – 0,6
superficie erbose	1 – 0,7
aree residenziali	3 – 0,7
boschi	1 – 0,3
terreni coltivati	2 – 0,6

DIMENSIONAMENTO DELL'IMPIANTO DI PRIMA PIOGGIA

Il R.R. n. 26 del 09.12.2013 stabilisce che per le attività all'art. 8 comma 2 possa esserci il rischio di dilavamento di sostanze pericolose.

Per dette attività l'art. 9 comma 1 prevede, tra l'altro, la separazione delle acque di prima pioggia dalle acque di dilavamento successive (acque di seconda pioggia).

La vasca di prima pioggia, trattandosi di superfici inferiori a 10.000 m², è dimensionata considerando i primi 5 mm di pioggia.

Pertanto essendo la superficie dei piazzali dilavati circa 4.600 m², il volume minimo della vasca non dovrà essere inferiore a:

$$V = 4.600 \times 5 = 23.000 \text{ l} = 23,00 \text{ m}^3$$

Verrà utilizzata **una vasca già esistente** con volumetria lorda di 27 m³, in modo da garantire al netto delle tubazioni e della pompa almeno 25 m³.

Per trattare il suddetto volume, verrà adeguato all'interno delle opere esistenti, l'impianto con una portata di **3 l/s**, composto da:

- A. Sedimentatore
- B. Disoleatore

Le acque di prime piogge trattate andranno in una vasca di accumulo già presente di circa 280 m³ per poi essere in parte riutilizzate per l'impianto antincendio e la restante parte andrà in subirrigazione.

DIMENSIONAMENTO DELL'IMPIANTO DI ACQUE METEORICHE DI SECONDA PIOGGIA

L'impianto di trattamento per la **seconda pioggia da realizzarsi**, nell'ambito del piazzale già esistente, prevede un impianto con funzionamento in continuo (dissabbiatura e disoleatura), (vedi TAV. 2) dimensionato per trattare le suddette portate ($Q_{\max} = 156,40 \text{ m}^3/\text{h} = 43,44 \text{ l/s}$), nei principali settori:

A. Sedimentatore

Rappresenta il primo stadio del processo depurativo ed ha le seguenti funzioni:

- Rallentamento del flusso idrico Trattenimento delle sostanze grossolane
- Trattenimento parziale delle sostanze oleose (oli e idrocarburi leggeri)
- Il trattenimento delle sostanze grossolane ed oleose, avviene per separazione gravimetrica, attraverso le differenze di peso specifico di tali sostanze presenti nel refluo.

Secondo la UNI 858, in base alla portata, il volume minimo di accumulo deve essere di 200 volte la portata in litri, oltre il volume per la decantazione.

B. Disoleatore

Contiene al suo interno i seguenti elementi:

- Settore accumulo oli
- Filtri a coalescenza

Il settore di accumulo oli è lo stadio immediatamente successivo al settore dissabbiatore e costituisce un volume necessario allo stoccaggio degli oli che stratificano grazie all'effetto di coalescenza (aggregazione di piccolissime molecole oleose a formare molecole più grandi) operato dai filtri (filtri a coalescenza) posti sul tubo di uscita.

Secondo la UNI 858, in base alla portata, il volume minimo di accumulo deve essere di 15 volte la portata in litri, oltre il volume per la decantazione. Le acque di seconda pioggia saranno successivamente al trattamento saranno accumulate in una vasca da 280 m^3 e inviate in subirrigazione, attraverso una trincea drenante descritta successivamente.

SISTEMA DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE

Dalla relazione geologica risulta una permeabilità pari a:

$$K = 20,85 \times 10^{-3} \text{ cm/s} = 0,20 \times 10^{-3} \text{ m/s}$$

$$0,20 \times 10^{-3} \times 3600 = 0,72 \text{ m/h}$$

La portata di acque di dilavamento da smaltire in subirrigazione esistente è pari a: $Q_{\text{TOT}} = 43,44 \text{ l/s}$
 $= 156,38 \text{ mc/}$



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



FOTO 1



FOTO 2

Q

FOTO 3




FOTO 4



C



PLANIMETRIA CON PUNTI DI PRESA FOTO